

Edizione di venerdì 3 novembre 2017

ENTI NON COMMERCIALI

Criticità della riforma del terzo settore

di **Guido Martinelli**

BILANCIO

La bozza dell'OIC 11 "Finalità e postulati del bilancio d'esercizio"

di **Federica Furlani**

REDDITO IMPRESA E IRAP

Gli effetti della eliminazione dell'area straordinaria sull'Ires

di **Alessandro Bonuzzi**

IMPOSTE SUL REDDITO

La locazione e il noleggio di imbarcazioni

di **Giulio Benedetti**

ACCERTAMENTO

Studi di settore: le comunicazioni di anomalia

di **Dottryna**

VIAGGI E TEMPO LIBERO

Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico

di **Andrea Valiotto**

ENTI NON COMMERCIALI

Criticità della riforma del terzo settore

di **Guido Martinelli**

Lasciando ai padri della riforma del terzo settore le considerazioni di carattere generale sugli obiettivi e sugli scopi del loro lavoro, mi sono divertito ad andare a ricercare, all'interno dei decreti delegati che l'hanno disciplinata, alcune piccole **incongruenze** o aspetti **atipici** rispetto ai comportamenti fino ad oggi adottati da parte degli enti senza scopo di lucro.

Partiamo dalla fase costitutiva. Mentre l'[articolo 5 del D.Lgs. 112/2017](#) sull'**impresa sociale** afferma espressamente l'**obbligo**, indipendentemente dalla natura giuridica, della costituzione per **atto pubblico** per tale tipologia di soggetti, **nulla viene previsto come forma obbligatoria per gli enti del terzo settore**, se non diversamente previsto dal codice civile.

È pur vero che l'[articolo 82, comma 3, del D.Lgs. 117/2017](#) dispone l'applicazione dell'imposta di registro in **misura fissa** in sede costitutiva e, addirittura, l'**esenzione** in caso di modifiche statutarie che abbiano *"lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni normative"* (e, in tal caso, sarebbe interessante capire da chi e come sarà giudicata l'esistenza della causa che esonera dal pagamento del tributo), ma personalmente non ho trovato la norma che imponga agli enti del terzo settore, se non la costituzione per atto pubblico, almeno la **registrazione dello statuto**. Addirittura l'[articolo 22](#) che rubrica *"Acquisto della personalità giuridica"* prevede, in forma criptica, gli adempimenti del notaio *"che ha ricevuto l'atto costitutivo di una associazione o di una fondazione del terzo settore"* senza maggiori chiarimenti sulla natura di detto atto.

L'articolo 1 del decreto sull'**impresa sociale** prevede che queste possono essere **costituite, anche, "nelle forme di cui al libro V del codice civile"** purché *"senza scopo di lucro"*.

Ma, salvo errori, le **società di persone** sono anch'esse enti ospitati in questo settore del codice. Ebbene, in questi casi, come è noto, la **separazione del patrimonio tra società e soci è solo parziale**. In questo caso come faremo a garantire l'assenza di scopo di lucro? **Siamo proprio certi che sia possibile costituire imprese sociali in forma di società in nome collettivo?**

Gli [articoli 32](#) e [35](#) del CTS, rispettivamente per le organizzazioni di volontariato e per le imprese sociali, prevedono **un numero minimo di associati**.

Ma **cosa accade se, nel corso dell'attività, si dovesse scendere sotto questo minimo?** Si perde la qualifica tipizzata e si diventa ente del terzo settore come categoria di carattere generale. E se così fosse, questa mutazione, che comporta, ad esempio, l'iscrizione ad una diversa sezione del registro (vedi articolo 46 comma 1), da che **data** avrebbe luogo? E, in particolare, in quale

momento andrebbe “evidenziata”. Nel corso dell’esercizio o solo alla fine del periodo di imposta? Questo perché la disciplina fiscale degli enti del terzo settore può essere difforme da quella delle organizzazioni di volontariato o di promozione sociale e, pertanto, avere contezza del quando accade la perdita del requisito costitutivo la natura di ente tipizzato appare decisivo anche per una corretta gestione della determinazione degli aspetti fiscali legati alla attività svolta.

Ma vediamo anche un altro aspetto legato a questi limiti numerici. L'[articolo 33](#) per le ODV e l'[articolo 36](#) per le APS indicano un **numero massimo di “lavoratori” impiegabili in proporzione alle risorse volontarie** o agli associati presenti. Va detto che non si specifica se debba trattarsi di lavoratori subordinati o autonomi, ma, proprio perché non indicato, potrebbero essere tutti dipendenti.

Se così fosse, **nel momento in cui il numero dei volontari o degli associati calasse, imponendomi così, per rispettare la proporzione indicata** (cinquanta per cento), di dover diminuire anche il numero dei lavoratori, per non correre il rischio di far venir meno uno dei requisiti per l’iscrizione nella sezione del volontariato o della protezione sociale, **ciò potrebbe essere considerato giusta causa di licenziamento?**

Ancora, mentre, ad esempio, l'[articolo 87, comma 6](#), prevede, correttamente, che il rendiconto legato alla raccolta fondi sia redatto “entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio”, l’articolo 48, comma 3, prevede che **i rendiconti devono “essere depositati entro il 30 giugno di ogni anno”**. Ebbene, cosa accade per l’ente che avesse un esercizio coincidente, ad esempio, con l’anno scolastico? **Potrà presentare l’ultimo bilancio approvato anche se di un esercizio che si potrebbe essere chiuso al 30 giugno precedente?**

Ultima spigolatura: l'[articolo 89, comma 4](#), novellando l’articolo 148 del Tuir, riduce il numero degli enti su base associativa, escludendo ad esempio le culturali, che possono godere della defiscalizzazione dei corrispettivi specifici versati dagli associati.

Analoga modifica non è stata adottata per il corrispondente [articolo 4 del D.P.R. 633/1972](#) ai fini Iva. **Potremo, pertanto, avere associazioni culturali che non siano associazioni di promozione sociale, per le quali le prestazioni specifiche verso associati avranno corrispettivi imponibili ai fini delle imposte dirette ma non soggetti ad Iva?**

I dubbi sono tanti, meglio fermarsi qui.

Seminario di specializzazione

SPORT E TERZO SETTORE: LE NOVITÀ PER LE SPORTIVE DALL'ENTRATA IN VIGORE DEL CODICE DEL TERZO SETTORE

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

BILANCIO

La bozza dell'OIC 11 "Finalità e postulati del bilancio d'esercizio"

di **Federica Furlani**

Le modifiche apportate agli [articoli 2423](#) e [2423-bis del codice civile](#) dal D.Lgs. 139/2015 hanno reso necessario l'aggiornamento dell'OIC 11 ***"Finalità e postulati del bilancio d'esercizio"***, la cui bozza, pubblicata lo scorso 13 ottobre, resterà in **consultazione** fino al prossimo 13 novembre.

In particolare:

- nell'[articolo 2423](#) è stato introdotto il seguente **nuovo comma**: *"Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia **effetti irrilevanti** al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione"*;
- nell'[articolo 2423-bis](#) è stato aggiunto il punto **"1-bis)** la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della **sostanza dell'operazione o del contratto**".

Per entrambi i casi la Relazione illustrativa al D.Lgs. 139/2015 faceva riferimento alla necessità che siano i principi contabili, ed in particolare l'OIC 11, a prevedere l'**applicazione concreta** dei relativi principi.

La bozza del nuovo OIC 11 definisce in particolare i **postulati di bilancio**, ovvero:

1. **prudenza**;
2. **prospettiva della continuità aziendale**;
3. **rappresentazione sostanziale**;
4. **competenza**;
5. **costanza nei criteri di valutazione**;
6. **rilevanza**;
7. **comparabilità**;
8. **neutralità**.

Una novità assoluta è la sostituzione del postulato *"Prevalenza degli aspetti sostanziali su quelli formali"* con il nuovo ***"Rappresentazione sostanziale (sostanza dell'operazione o del contratto)"***, che richiede al redattore del bilancio, ai fini di una corretta iscrizione o cancellazione di elementi patrimoniali o economici, di **individuare diritti, obblighi e condizioni ricavabili dai termini contrattuali delle transazioni** e confrontarli con le disposizioni dei principi contabili.

L'analisi del contratto assume pertanto un ruolo fondamentale, anche per stabilire l'unità elementare da contabilizzare e quindi ai fini della **segmentazione** o **aggregazione** degli effetti sostanziali derivanti da un contratto o da più contratti: da un contratto possono infatti scaturire più diritti e obbligazioni che richiedono una contabilizzazione separata, come da più contratti possono discendere effetti sostanziali che richiedono una contabilizzazione unitaria.

Ad esempio, l'OIC 23 "*Lavori in corso su ordinazione*" disciplina il caso in cui un **gruppo di commesse è trattato come una singola commessa**, ovvero quando si verificano tutte le seguenti **condizioni**:

- il gruppo di commesse è stato negoziato in modo congiunto come un unico pacchetto ed esiste apposita documentazione di ciò;
- le commesse sono così strettamente connesse che fanno parte, di fatto, di un unico progetto con un margine di profitto globale;
- le commesse sono realizzate simultaneamente o in sequenza continua;
- i piani economici delle commesse evidenziano dei costi comuni.

Disciplina anche il caso di una **commessa che si riferisce a varie opere o varie fasi**: in tal caso è possibile utilizzare i corrispettivi frazionati previsti dal contratto per alcune fasi dello stesso per determinare i ricavi maturati su di esse ovvero per valutare le opere svolte per tali fasi, purché si verifichino tutte le seguenti condizioni:

- il contratto prevede fasi o opere ben separate;
- ciascuna fase o opera è stata oggetto di offerte separate e vi è documentazione di ciò;
- è possibile identificare con chiarezza i costi e i ricavi di ciascuna fase o opera;
- l'attribuzione di margini diversi alle singole fasi o opere del contratto rispecchia comprovate situazioni di mercato, in quanto tale diversità rispecchia differenti gradi di rischio o del rapporto domanda-offerta;
- i corrispettivi delle singole fasi o elementi del contratto devono generare margini comparabili con quelli che si otterrebbero se tutte le fasi o elementi venissero forniti a clienti diversi e ciò sia provato da una documentata esperienza;
- l'eventuale minor ammontare del corrispettivo totale del contratto rispetto alla somma dei corrispettivi relativi alle singole fasi o opere come praticati in trattative indipendenti e separate degli stessi è dovuto alla riduzione di costi derivante dall'esecuzione combinata delle varie fasi o opere (risparmio in supervisione, spese fisse, ecc.).

Altro elemento di novità contenuto nella bozza dell'OIC 11 è l'analisi del postulato della **rilevanza**, di cui al nuovo [comma 4 dell'articolo 2423 cod. civ.](#), in base al quale non è necessario rispettare gli obblighi di rilevazione, valutazioni, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia **effetti irrilevanti ai fini della rappresentazione veritiera e corretta**.

A tal proposito un'informazione viene definita come rilevante quando **la sua omissione o errata**

indicazione potrebbe ragionevolmente influenzare le decisioni prese dai destinatari primari dell'informazione di bilancio, ovverosia gli investitori, i finanziatori e gli altri creditori, sulla base del bilancio della società.

Per quantificare la rilevanza bisogna tener conto, sia di **elementi quantitativi**, che prendono in considerazione la dimensione degli effetti economici della transazione o di un altro evento rispetto alle grandezze di bilancio, che di **elementi qualitativi**, che riguardano le caratteristiche peculiari dell'operazione o dell'evento.

Si evidenzia che i diversi principi contabili forniscono già al loro interno alcuni **esempi di applicazione del principio di rilevanza**: ad esempio l'OIC 15 dedicato ai crediti (ma in senso analogo anche l'OIC 19 per i debiti) prevede che se *“una società tenuta all'applicazione del criterio del costo ammortizzato decide di non utilizzarlo per crediti con scadenza inferiore ai 12 mesi o di non attualizzare un credito nel caso in cui il tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali non sia significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato, la società ai sensi di tale previsione normativa illustra in nota integrativa le politiche contabili adottate”*.

Seminario di specializzazione

ANALISI DEL NUOVO BILANCIO D'ESERCIZIO

Scopri le sedi in programmazione >

REDDITO IMPRESA E IRAP

Gli effetti della eliminazione dell'area straordinaria sull'Ires

di **Alessandro Bonuzzi**

Lo scorso 30 ottobre il **CNDCEC** e la **FNC** hanno pubblicato il documento di ricerca “**La fiscalità delle imprese OIC Adopter (versione estesa)**”, nel quale vengono analizzate le novità in materia di bilancio recate dal D.Lgs. 139/2015, nonché i conseguenti riflessi fiscali, tra cui l'estensione del principio della **derivazione rafforzata** alle imprese, diverse dalle micro, che adottano i principi contabili nazionali.

Come è noto, una delle novità che trova applicazione per **tutte le diverse tipologie di bilancio** – bilancio ordinario, bilancio abbreviato e bilancio micro-imprese – è la **eliminazione dell'area straordinaria** dal conto economico. Tale modifica costituisce un elemento di avvicinamento ai principi contabili internazionali (IAS/IFRS), i quali già da tempo non prevedono la classificazione in una sezione *ad hoc* dei componenti di natura straordinaria.

Ciò ha comportato già dai bilanci 2016 la necessità di **riallocare** i ricavi e i costi di fonte estranea all'attività ordinaria dell'impresa nelle **altre sezioni** del conto economico. Ad esempio, le **imposte relative a esercizi precedenti** vanno rilevate:

- se **dirette**, nella **voce 20)** “*Imposte sul reddito dell'esercizio correnti, differite e anticipate*”;
- se **indirette**, nella **voce B14)** “*Oneri diversi di gestione*”.

Le componenti emergenti da **operazioni straordinarie** devono essere, invece, imputate nelle **voci A5)** “*Altri ricavi*” o **B14)** “*Oneri diversi di gestione*”. Trattasi di utili e perdite conseguenti alla **dismissione** di cespiti o **rami aziendali**, nonché di plusvalenze e minusvalenze derivanti da **conferimenti di aziende** o **rami d'azienda**, **fusioni**, **scissioni**, eccetera. Il dettaglio di queste componenti, laddove **significative**, deve essere fornito nella **nota integrativa**.

Sotto il profilo fiscale, e nello specifico dell'**Ires**, la riallocazione delle componenti prima rilevate nella sezione straordinaria ha **più di un effetto**.

In primo luogo, impatta sul calcolo del ROL, ai fini della deducibilità degli **interessi passivi** dal reddito d'impresa. È noto, infatti, che ai sensi dell'[articolo 96 del Tuir](#) gli interessi passivi e gli oneri assimilati, diversi da quelli capitalizzati, sono deducibili in ciascun periodo d'imposta fino a concorrenza degli interessi attivi e proventi assimilati. L'eccedenza è deducibile nel limite del **30% del ROL della gestione caratteristica**, calcolato come differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle **lettere A) e B)** del conto economico, con esclusione però delle voci di cui al numero 10), lettere *a)* e *b)*, e dei canoni di locazione finanziaria di beni strumentali.

La riallocazione, quindi, può determinare un **incremento** o un **decremento** dell'ammontare del ROL rispetto al passato. Ad esempio, in presenza di imposte indirette relative a esercizi precedenti, si verifica un **peggioramento** in termini di *plafond* di deducibilità degli interessi passivi.

L'eliminazione dell'area straordinaria, e la conseguente riclassificazione delle componenti (ex) straordinarie, ha altresì effetto su:

- il calcolo del **test di operatività** ai fini della disciplina delle società non operative ([articolo 30 L. 724/1994](#));
- la verifica del limite di deducibilità delle **spese di rappresentanza** ([articolo 108 Tuir](#));
- il calcolo del **test di vitalità** valido ai fini della verifica della possibilità del riporto delle perdite pregresse, delle eccedenze di interessi passivi e di ACE nelle operazioni di fusione, scissione e trasferimento delle partecipazioni di controllo ([articoli 172, 173 e 84 del Tuir](#)).

Va ricordato, però, che l'effetto della nuova classificazione è **mitigato**, con particolare riguardo alla deducibilità degli **interessi passivi**, dallo stesso articolo 96, laddove si prevede che, nel calcolo del ROL, **continuano a non rilevare** i **“componenti positivi e negativi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda, così come risultanti dal conto economico dell'esercizio”**. La norma, quindi, sterilizza i componenti – positivi e negativi – derivanti da **cessioni** e **conferimenti** d'azienda o di rami d'azienda.

Inoltre, più in generale, occorre tener conto della previsione dettata dal [comma 4 dell'articolo 13-bis del D.L. 244/2016](#), secondo cui **“Il riferimento contenuto nelle norme vigenti di natura fiscale ai componenti positivi o negativi di cui alle lettere A) e B) dell'articolo 2425 del codice civile va inteso come riferito ai medesimi componenti assunti al netto dei componenti positivi e negativi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda”**.

Al riguardo, il **documento** del CNDCEC e del FNC in commento osserva che trattasi di **“una norma che intende sterilizzare la confluenza delle voci (ex) straordinarie nelle voci dell'area operativa tutte le volte in cui una norma dell'ordinamento tributario richiama le predette voci – A) e B) – del conto economico. ... si osserva che tale neutralizzazione non è generale ma riguarda esclusivamente le componenti di natura straordinaria derivanti da trasferimenti (cessioni e conferimenti) di aziende o rami d'azienda”**.

Sempre a detta del Consiglio Nazionale e della Fondazione, la **formulazione letterale della disposizione “non è del tutto precisa”** nel passaggio in cui si riferisce **“ai componenti positivi o negativi di cui alle lettere A) e B) dell'articolo 2425 del codice civile”**; ciò in quanto la neutralizzazione deve essere considerata operante anche quando una norma fiscale non richiama le voci A) e B) del conto economico, ma **fa “diretto riferimento alla gestione caratteristica dell'impresa”**, come accade nell'[articolo 108 del Tuir](#) o nel successivo [articolo 172](#).

Ecco che allora i componenti – positivi e negativi – derivanti da **cessioni** e **conferimenti**

d'azienda o di rami d'azienda vanno sterilizzati anche nel calcolo del **test di operatività**, nella verifica del limite di deducibilità delle **spese di rappresentanza** e nel calcolo del **test di vitalità**. In questi casi l'interpretazione della norma non può che andare in tal senso.



IMPOSTE SUL REDDITO

La locazione e il noleggio di imbarcazioni

di **Giulio Benedetti**

In attesa del nuovo **Codice della Nautica da Diporto**, che attualmente sta seguendo gli *iter* di approvazione transitando dalle varie commissioni parlamentari prima di giungere in approvazione definitiva in Consiglio dei Ministri, ad oggi le attività di **locazione** e **noleggio** di **imbarcazioni** sono regolate normativamente dal **D.Lgs. 171/2005** ove all'[articolo 2](#) vengono definite le caratteristiche dell'uso commerciale delle unità da diporto.

In particolare, il comma 1 del suddetto articolo stabilisce che l'unità da diporto è utilizzata a **fini commerciali** quando è oggetto di contratti di locazione e di noleggio, è utilizzata per l'insegnamento professionale della navigazione da diporto o infine quando è utilizzata da centri di immersione e di addestramento subacqueo come unità di appoggio per i praticanti immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo.

Inoltre, il successivo comma 2 stabilisce che l'utilizzazione a fini commerciali delle imbarcazioni e navi da diporto è **annotata nei relativi registri di iscrizione**, con l'indicazione delle attività svolte e dei proprietari o armatori delle unità, imprese individuali o società, esercenti le suddette attività commerciali e degli estremi della loro iscrizione, nel registro delle imprese della competente Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura. Gli estremi dell'annotazione sono riportati sulla licenza di navigazione.

Il successivo [articolo 42](#) **definisce l'attività di locazione**, stabilendo che la locazione di unità da diporto è il contratto con il quale una delle parti si obbliga verso corrispettivo a cedere il godimento dell'unità da diporto per un periodo di tempo determinato. Il contratto di locazione delle imbarcazioni e delle navi da diporto è redatto **per iscritto** a pena di nullità ed è tenuto a bordo in originale o copia conforme.

Il **noleggio** è invece definito dall'[articolo 47](#): contratto con cui una delle parti, in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a mettere a disposizione dell'altra l'unità da diporto per un determinato periodo da trascorrere a **scopo ricreativo** in zone marine o acque interne di sua scelta, da fermo o in navigazione, alle condizioni stabilite dal contratto. L'unità noleggiata rimane nella **disponibilità** del noleggiante, alle cui dipendenze resta anche l'equipaggio.

Pur nella relativa somiglianza delle due definizioni, appaiono **evidenti le differenze**: nella locazione il locatario si assume ogni **responsabilità** e rischio nella conduzione del mezzo, mentre nel noleggio il mezzo rimane nella disponibilità dell'armatore, che fornisce e mantiene alle sue dipendenze l'equipaggio.

Qual è il **trattamento fiscale** di queste operazioni?

Dal punto di vista delle **imposte dirette**, dobbiamo distinguere i casi nei quali le attività vengano svolte in forma imprenditoriale piuttosto che occasionale.

In caso di **attività svolta in forma imprenditoriale**, i relativi redditi confluiranno nel calcolo del reddito d'impresa con le abituali e note modalità.

Il D.L. 1/2012 ha invece introdotto la possibilità per i titolari, persone fisiche o società non aventi come oggetto sociale il noleggio o la locazione, e per gli utilizzatori in locazione finanziaria di imbarcazioni e navi da diporto, di concederle, in **forma occasionale**, in noleggio.

Questa attività non costituisce “uso commerciale dell'unità” e i proventi possono essere assoggettati a un'**imposta sostitutiva del 20%**, se i contratti hanno una durata complessiva non superiore a 42 giorni. La scelta comporta, in ogni modo, l'esclusione della deducibilità dei costi e delle spese sostenute nell'attività di noleggio.

La disposizione è stata modificata dal D.L. 69/2013; in precedenza, la possibilità di fruire del regime sostitutivo era limitata alle persone fisiche ed era subordinata a un limite quantitativo di proventi: 30.000 euro annui.

Per poter fruire dell'imposta sostitutiva occorre **comunicare il noleggio occasionale all'Agenzia delle Entrate**: la comunicazione va compilata, sottoscritta e trasmessa, prima dell'inizio di ciascuna attività di noleggio, allegandola a un messaggio di posta elettronica indirizzato alla casella: dc.acc.noleggio@agenziaentrate.it.

Le copie delle comunicazioni, con le relative ricevute di trasmissione, e dei contratti di noleggio, devono essere **tenute a bordo** dell'imbarcazione o nave da diporto, a disposizione delle autorità di controllo.

Il noleggio occasionale è subordinato alla comunicazione da inviare, oltre che all'Agenzia delle Entrate, anche alla **Capitaneria di Porto** territorialmente competente e, nel caso dia luogo a prestazioni di lavoro occasionale di tipo accessorio, **all'INPS** e **all'INAIL** (l'inadempimento è punito con sanzioni pecuniarie). Le modalità sono illustrate nel decreto 26 febbraio 2013, emanato dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il MEF e con il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.



*La soluzione ai tuoi casi,
sempre a portata di mano.*

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



[richiedi la prova gratuita per 30 giorni >](#)

ACCERTAMENTO

Studi di settore: le comunicazioni di anomalia

di **Dottryna**



L'accertamento da studi di settore è un accertamento di tipo analitico-induttivo, destinato ai soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili, mediante il quale l'Amministrazione finanziaria giunge alla determinazione di attività non dichiarate sulla base di presunzioni semplici seppur gravi, precise e concordanti.

Al fine di approfondire gli aspetti della materia, è stata pubblicata in *Dottryna*, nella sezione "Accertamento", una apposita *Scheda di studio*.

Il presente contributo tratta delle comunicazioni di anomalia presenti nei dati degli studi di settore inviate dal Fisco.

Al fine di sviluppare nuove e più avanzate forme di comunicazione tra fisco e contribuente, l'Amministrazione finanziaria ha da tempo predisposto delle comunicazioni che segnalano la presenza di eventuali **anomalie** all'interno dei dati indicati nei **modelli degli studi di settore**.

Tali comunicazioni vengono **rese disponibili nel cassetto fiscale del contribuente** o, per coloro che ne abbiano fatto richiesta in sede di dichiarazione annuale, **trasmesse direttamente agli intermediari attraverso il canale Entratel**.

Ai **contribuenti abilitati ai servizi telematici** che hanno optato per la ricezione dei cd. *avvisi* verrà recapitato un **sms** o un **messaggio e-mail** con il quale saranno invitati ad accedere al cassetto fiscale per prendere visione della comunicazione.

Esempio comunicazione e-mail anomalia sds

Gentile Contribuente, abbiamo pubblicato una comunicazione di anomalia nei dati degli studi di settore nella sezione degli studi di settore del suo Cassetto Fiscale. La invitiamo a leggerla.

Le istruzioni per l'accesso al Cassetto Fiscale sono disponibili accedendo alla pagina del sito internet dell'Agenzia delle Entrate: Home – Servizi online – Servizi fiscali – Servizi fiscali con registrazione – Cassetto fiscale.

Per l'invio di eventuali risposte relative alla comunicazione di anomalia, potrà usare l'apposito software disponibile nella sezione relativa agli studi di settore del sito internet dell'Agenzia delle Entrate. Pertanto non invii messaggi a questa casella di posta elettronica. Cordiali saluti.

Coloro che non hanno incaricato l'intermediario a ricevere la comunicazione di anomalia, saranno informati dell'avvenuto aggiornamento del **Cassetto Fiscale** attraverso un messaggio di **posta elettronica certificata** inviato all'indirizzo reperito da INIPEC.

Comunicazione di anomalia 2017

Gentile Contribuente,

nell'ambito di un dialogo sempre più trasparente e tempestivo, La informiamo che abbiamo riscontrato una possibile anomalia con riferimento ai suoi adempimenti dichiarativi relativi all'applicazione degli studi di settore.

L'Agenzia delle Entrate, infatti, mette a disposizione del contribuente le informazioni in suo possesso, dandogli così l'opportunità di correggere spontaneamente eventuali errori o omissioni, anche dopo la presentazione della dichiarazione.

In particolare, Lei è destinatario di questa lettera perché, nell'esaminare i dati in nostro possesso, è emersa la seguente anomalia:

[descrizione anomalia]

Se Lei riconosce gli errori od omissioni da noi rilevati, ha la possibilità di correggerli mediante il ravvedimento operoso, disciplinato dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, presentando una dichiarazione integrativa ai sensi dell'articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e versando gli importi dovuti (riportando nel modello F24 il codice atto indicato in alto a destra). In tal modo eviterà di essere sottoposto al relativo controllo.

*In merito all'incongruenza segnalata, Lei potrà fornire eventuali chiarimenti o precisazioni utilizzando il software "Comunicazioni anomalie 2017", disponibile gratuitamente sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate, **www.agenziaentrate.gov.it** (sezione "Studi di settore e parametri"). Renderà un servizio importante al progresso del nostro sistema fiscale, di cui Le saremo grati.*

Le **anomalie** oggetto delle comunicazioni riguardano:

- incoerenze tra rimanenze finali ed esistenze iniziali;
- incoerenze relative all'incidenza dei costi residuali sui ricavi o compensi;
- incoerenze relative alla gestione del magazzino;
- incoerenze relative ai beni strumentali;
- incoerenze nei dati indicati relativi alla presenza di soci, percentuale di lavoro prestato,

- assenza di altri addetti e numero giorni di apertura;
- mancata o errato indicazione dei dati fondamentali nel modello degli studi di settore;
 - indicazione in dichiarazione, per tre periodi di imposta consecutivi, della causa di esclusione relativa al non normale esercizio dell'attività;
 - incongruenze relative al costo del venduto;
 - imprese che hanno indicato utili spettanti agli associati in partecipazione con apporto di solo lavoro e non hanno indicato i dati relativi agli associati (numero e percentuale di lavoro prestata);
 - imprese che presentano incongruenze tra i dati contabili dichiarati nel quadro F e quelli inseriti nel quadro T (congiuntura economica);
 - incongruenze tra lo studio presentato e i dati strutturali o le modalità di esercizio dell'attività.

Qualora i contribuenti riconoscano l'effettiva presenza delle anomalie possono **emendare quanto dichiarato attraverso il ricorso allo strumento del ravvedimento operoso**, presentando una dichiarazione integrativa e versando le imposte, sanzioni ed interessi dovuti. **Nel modello F24 dovrà essere indicato il codice atto presente sulla comunicazione di anomalia.**



VIAGGI E TEMPO LIBERO

Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico

di **Andrea Valiotto**

Gerusalemme



Vincent Lemire

Einaudi

Prezzo – 30,00

Pagine 336

Crocevia tra Oriente e Occidente, culla dei tre monoteismi e città santa per tutti e tre, meta di pellegrinaggi e oggetto di devozione incessante, luogo dell'origine e delle attese escatologiche, posta in gioco di incessanti conflitti politici e della definizione non solo simbolica dell'identità di popoli e nazioni, Gerusalemme è più che mai al centro dell'attenzione del mondo come una sorta di laboratorio della convivenza o della guerra civile, dell'appartenenza comune o dell'odio per l'altro. Questo libro apre una serie di prospettive inedite su una delle città più cariche di memoria e più controverse del mondo. Gerusalemme non è un campo di battaglia sul quale nel corso dei millenni avrebbe avuto luogo un presunto scontro di civiltà, la guerra delle identità religiose o territoriali. Prendendo le distanze da tali categorie di dubbio valore, questo libro racconta la lunga storia di una città dalla sua nascita ai nostri giorni. Mantenendosi rispettoso dello spirito dei luoghi come delle cesure temporali, il volume racconta invece la vicenda di una città-mondo aperta ai quattro venti, la culla comune entro la quale hanno preso vita di volta in volta l'ebraismo, il cristianesimo e l'islam, e i cui emblematici luoghi santi riflettono sia gli scambi e le influenze storiche, sia i conflitti e i confronti. Per la prima volta, questa sintesi storica propone all'ampio pubblico i risultati delle più recenti scoperte archeologiche, i materiali d'archivio finora inaccessibili e i dibattiti più aggiornati. Una lettura indispensabile per comprendere perché il mondo intero si è dato appuntamento a Gerusalemme.

Il Capo – La Grande Guerra del generale Luigi Cadorna



Marco Mondini

Il Mulino

Prezzo – 26,00

Pagine – 392

Luigi Cadorna diresse con poteri pressoché assoluti le operazioni militari italiane nella Grande Guerra. L'enorme consenso personale e la debolezza dei governi di Roma lo misero al riparo da ogni critica: nonostante l'insuccesso dei suoi piani, le enormi perdite di vite umane, il rischio di una sconfitta sul fronte trentino nel 1916, il generale rimase al suo posto fino alla disfatta di Caporetto, nell'autunno 1917. Quanto era stato incensato prima, tanto venne demonizzato poi. Il libro rilegge la carriera e l'operato di Cadorna collocandone la figura nel contesto della cultura militare europea e della storia italiana dell'epoca. Luigi Cadorna appare così come il rappresentante, non eccezionale, di una generazione di professionisti delle armi ossessionata dal passato inglorioso, dalle umilianti sconfitte e dai difetti di un paese che ritenevano debole e indisciplinato.

Magari domani resto



Lorenzo Marone

Feltrinelli

Prezzo – 16,50

Pagine – 320

Chiamarsi Luce non è affatto semplice, specie se di carattere non sei sempre solare. Peggio ancora se di cognome fai Di Notte, uno dei tanti scherzi di quello scombinato di tuo padre, scappato di casa senza un perché. Se poi abiti a Napoli nei Quartieri Spagnoli e ogni giorno andare al lavoro in Vespa è un terno al lotto, se sei un avvocato con laurea a pieni voti ma in ufficio ti affidano solo scartoffie e se hai un rottame di famiglia, ci sta che ogni tanto ti *arraggi* un po'. Capelli corti alla maschiaccio, jeans e anfibi, Luce è una giovane onesta e combattiva, rimasta bloccata in una realtà composta da una madre bigotta e infelice, da un fratello fuggito al Nord, da un amore per un bastardo Peter Pan e da un lavoro insoddisfacente. Come conforto, solo le passeggiate con Alleria, il suo Cane Superiore, unico vero confidente, e le chiacchiere con l'anziano vicino don Vittorio, un musicista filosofo in sedia a rotelle. Finché, un giorno, a Luce viene assegnata una causa per l'affidamento di un minore. All'improvviso, nella sua vita entrano un bambino saggio e molto speciale, un artista di strada giramondo e una rondine che non ha nessuna intenzione di migrare. La causa di affidamento nasconde molte ombre, ma è forse l'occasione per sciogliere nodi del passato e mettere ordine nella capatosta di Luce. Risolvendo un dubbio: andarsene, come hanno fatto il padre, il fratello e chiunque abbia seguito l'impulso di prendere il volo, o magari restare, trovando la felicità nel suo piccolo pezzettino di mondo?

Tempo di regali



Patrick Leigh Fermor

Adelphi

Prezzo – 14,00

Pagine – 356

«È stupefacente la capacità di Fermor di evocare con la sua prosa un'infinità di luoghi e

prospettive rendendoli visibili, come d'incanto, alla mente del lettore. Tra i prosatori di viaggio del Novecento, Fermor è tra i più eruditi, ma non è interessato a nessuna forma di specialismo. La gratificante densità delle sue pagine sembra il frutto di una scommessa sulla ricchezza implicita dell'atto di guardare. È attingendo senza avarizia alle sue riserve di curiosità e attenzione che il viandante può offrire qualcosa in cambio dell'offerta di sé che gli fa il mondo ... *Tempo di regali* è da molti considerato tra i pochi veri capolavori irrinunciabili della letteratura di viaggio».

La natura della grazia



William Kent Krueger

Neri Pozza

Prezzo – 18,00

Pagine – 352

È l'estate del 1961 a New Bremen, in Minnesota, un'estate torrida e funesta, destinata a cambiare per sempre la vita del tredicenne Frank Drum, figlio del pastore Nathan e di Ruth, una donna di straordinaria bellezza, ma immalinconita dalla vita di moglie di un ministro del culto. Frank ha un fratello più piccolo, Jake, detto Howdy Doody per via delle orecchie a sventola che sporgono come manici di una zuccheriera, e una sorella più grande, Ariel, destinata a una brillante carriera di musicista. Quell'estate la morte viene a visitare la famiglia Drum e l'intera New Bremen assumendo molteplici forme: incidente, malattia, suicidio, omicidio. Tutto comincia con la strana fine di Bobby Cole, un coetaneo di Frank dai capelli dorati e gli occhiali spessi, ucciso sui binari della ferrovia da mille tonnellate d'acciaio in corsa nella prateria verso il South Dakota, e prosegue con il ritrovamento quasi contemporaneo del cadavere di un vagabondo presso il ponte sul fiume Minnesota, non lontano dal luogo che Bobby amava frequentare, perso nei suoi sogni a occhi aperti. Là dove il ponte di cavalletti varca il fiume e i roveti e i cardi crescono fino al bordo della massicciata, si dà appuntamento una comunità di sfaccendati noti a New Bremen, gente che, stando agli abitanti della piccola città, ha un sacco di pensieri malati nella testa e da cui è opportuno tenersi alla larga. Gli ammonimenti valgono però poco alle orecchie di un tredicenne in cerca d'avventura, e così Frank Drum non esita ad avventurarsi da quelle parti e a fare la conoscenza

di Warren Redstone, un indiano Dakota che, anni prima, ha cercato di provocare un'insurrezione a Sioux, mettendosi nei guai con i federali. Un incontro che assume sfumature inquietanti quando Frank sorprende Warren con indosso gli occhiali di Bobby Cole, e ancora più allarmanti quando lo osserva mentre con aria furtiva nasconde degli oggetti in un luogo appartato nei boschi.



*La soluzione ai tuoi casi,
sempre a portata di mano.*

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



richiedi la prova gratuita per 30 giorni >